CAMERA DEI DEPUTATI N. 1857-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI GIANNANTONIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

nella seduta del 13 marzo 1973

—

Adesione all'Accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'Agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972

Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La istituzione in Italia di una Agenzia dell'Istituto internazionale dei brevetti è certamente l'unico mezzo per superare la crisi di svalutazione che colpisce il brevetto italiano con tutte le connesse ripercussioni negative sullo sviluppo scientifico, tecnico e industriale del nostro paese.

Di fronte alla mole schiacciante delle domande di brevetto è certamente apparsa come una soluzione sia pure provvisoria (anche se di durata senza una precisa scadenza) la necessità di adottare il sistema della concessione dei brevetti senza il preventivo esame della novità dell'invenzione. Sono state in tal modo superate enormi difficoltà tecnico-organizzative e finanziarie, ma con l'andare del tempo il brevetto italiano si è presentato sul mercato internazionale non soltanto corroso da un crescente tasso di svalutazione ma anche accompagnato spesso da prolungate e onerose contestazioni e controversie.

Ora è da tener presente che, ai due sistemi di concessione con o senza esame preventivo, si è aggiunto da qualche anno un terzo sistema che in taluni paesi, a cominciare da Francia e Germania federale, ha dato buoni risultati organizzativi e di rivalutazione qualitativa. L'Italia non può, quindi, restare all'ultimo posto dei paesi industrializzati di fronte alle iniziative internazionali dirette alla semplificazione e al miglioramento della tutela di ciò che è frutto della ricerca scientifica. Come prospettiva abbiamo la istituzione del brevetto europeo e comunitario, e come riferimento importante abbiamo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti stipulato a Washington il 19 giugno 1970 e già firmato da 35 paesi. Secondo questo trattato si rendono possibili una domanda unica valida per tutti i paesi aderenti e una ricerca unica delle anteriorità affidata a centri di ricerca quali il « Patent office » degli Stati Uniti, il « Patentamt » della Germania federale, il « Patent office » del Giappone, il « Patent office » dell'Unione Sovietica e l'Istituto internazionale dei brevetti de L'Aja cui aderiscono i paesi senza una propria organizzazione per le ricerche delle anteriorità.

È con riferimento all'Accordo di Washington che, previa intesa con l'Istituto dell'Aja, nasce per l'Italia la possibilità di fare depositare in lingua italiana presso la istituenda Agenzia le domande di brevetto provenienti dal nostro paese.

Non possiamo inoltre dimenticare che la previsione della brevettabilità dei processi produttivi dei medicamenti (oggetto di un apposito disegno di legge in attesa di compiere il suo *iter*) essendo subordinata all'accertamento preventivo delle anteriorità, è un altro argomento a favore della indispensabilità della istituzione dell'Agenzia.

I precedenti giuridici internazionali sono costituiti dalla Convenzione per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta in ultimo luogo a Lisbona il 31 ottobre 1958, l'Accordo relativo alla creazione di un ufficio internazionale dei brevetti firmato a L'Aja il 6 giugno 1947 e riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961.

Contestualmente, quindi, l'Italia aderisce all'Accordo de L'Aja e conclude a Roma il 17 aprile 1972 l'Accordo con l'Istituto internazionale dei brevetti per la istituzione di una Agenzia dell'Istituto in Italia.

In base all'articolo 2 dell'Accordo: l'ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria rimette gratuitamente all'agenzia tutta la documentazione relativa ai brevetti italiani, nonché i fascicoli dei brevetti rilasciati dagli Stati Esteri come pure i bollettini dove sono pubblicate le relative informazioni; Governo, amministrazioni, enti e imprese italiane interessate hanno la facoltà di mettere a disposizione dell'Agenzia ogni utile documentazione, mentre l'Agenzia ha la facoltà di procurarsi qualsiasi altra documentazione bibliografica in lingua italiana che, di comune accordo tra Istituto e ufficio centrale brevetti, è considerata necessaria.

In base all'articolo 3 l'Agenzia raccoglie e aggiorna la detta documentazione, procedendo alla sua classificazione, secondo la classifica internazionale, per la parte in lingua italiana e mettendola poi a disposizione del pubblico, per consultazione, secondo modalità prestabilite, oppure per diffusione (a pagamento) di fascicoli mensili.

La gestione dell'Agenzia è assicurata da un direttore che deve essere un cittadino italiano; nel reclutamento del personale è prevista la preferenza per i cittadini italiani, mentre il Governo può mettere a disposizione dell'Istituto o dell'Agenzia funzionari dell'ammini-

strazione italiana, con lo *status* del « distacco » presso organismi internazionali.

Le spese inerenti alla installazione e al funzionamento sono coperte da un contributo del Governo (previsto in lire 350 milioni l'anno) per la parte eccedente le entrate derivanti dalla riscossione dei proventi. In una prospettiva di pieno sviluppo e di successo si colloca la previsione che un giorno le entrate possano superare le spese.

In tre anni l'Agenzia dovrebbe condurre a termine il lavoro di classificazione dei 400 mila brevetti concessi in Italia negli ultimi 15 anni, oltre alla raccolta, schedatura e archiviazione della relativa documentazione. Col quarto anno potrebbe iniziare il lavoro di ricerca sulle richieste e di classificazione delle concessioni. Per l'obbligatoria ricerca delle anteriorità in rapporto alla brevettabilità dei processi produttivi dei medicinali il disegno di legge prevede, all'atto della presentazione della domanda, una tassa di esame di lire 200 mila.

Una tassa di domanda così elevata non si potrà certo imporre anche ai piccoli inventori, per i quali occorrerà provvedere adeguatamente.

Dalla istituzione dell'Agenzia ci si attende, in sintesi, la soluzione di un grosso problema organizzativo, la creazione di una significativa schiera di tecnici italiani, un'acquisizione attiva al patrimonio culturale, e una migliore qualificazione dei futuri brevetti italiani.

Per questo si raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge, tenendo anche presente che nello scorso ottobre si è riunita a Monaco di Baviera la Conferenza diplomatica che ha istituito l'ufficio per il brevetto europeo, e che per il prossimo maggio è prevista a Lussemburgo una Conferenza diplomatica che dovrà stabilire norme per il brevetto dei Paesi della CEE nel quadro del brevetto europeo.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo de L'Aja del 6 giugno 1947 relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961, con relativo Protocollo.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'Agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 20 e 17 degli Accordi stessi.

ART. 3.

Per provvedere alle spese derivanti dalla attuazione della presente legge, ivi comprese quelle relative all'installazione dell'Agenzia di cui all'articolo 1 ed al concorso negli oneri di funzionamento dell'Agenzia stessa, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni in ragione di anno da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni in ragione di anno, si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Per provvedere alle spese derivanti dalla attuazione della presente legge, ivi comprese quelle relative all'installazione dell'Agenzia di cui all'articolo 1 ed al concorso negli oneri di funzionamento dell'Agenzia stessa, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni in ragione di anno da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni in ragione di anno, si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1973 e 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.

Identico.